



PROVINCIA DI VITERBO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero Registro Generale 531 del 10-03-2023

Proposta n. 19 del 10-03-2023

UNITA' DI PROGETTO TUTELA DEL TERRITORIO

Responsabile dell'istruttoria: Antonello Riccardi

Responsabile del Procedimento: ANTONELLO RICCARDI

DIRIGENTE: FRANCESCA MANILI

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR 59/2013 RELATIVAMENTE AL COMPARTO EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 269 COMMA 2 DEL D.LGS.152/06 CON SS.MM.II. ED AL COMPARTO COMUNICAZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI AI SENSI DEGLI ARTT. 214 E 216 D.LGS 152/2006 DELLA DITTA GSV AMBIENTE S.R.L, CON STABILIMENTO IN VIA DEGLI IMPRENDITORI FRAZIONE DI SETTEVENE NEL COMUNE DI NEPI (VT) FOGLIO 32 P.LLA 626, PER ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI.

IL DIRIGENTE

Viste le risultanze dell'istruttoria effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e s.m.i da **Antonello Riccardi** e dal responsabile del procedimento **RICCARDI ANTONELLO**;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 19/01/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Vista la L.R. 17 luglio 1989 n. 48 di delega alle Province di funzioni amministrative, in materia di qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente;

Vista la circolare dell'Assessorato Sanità ed Ambiente della Regione Lazio n° 59 del 17.11.89 con cui si dettano criteri di applicazione della L.R. 48/89;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 24 ottobre 2008 n° 776 con la quale la Regione disciplina le autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 c.2 per gli impianti e le attività ricadenti nell'elenco di cui alla parte II dell'Allegato IV alla Parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 06.08.1999 n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. Lazio n.335 del 16/06/2016

Visto il Decreto Legislativo n° 267/00 sull'ordinamento delle autonomie locali che attribuisce alle Province la competenza in ordine al rilevamento, disciplina e controllo delle emissioni atmosferiche;

Visto il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria approvato dal Consiglio Regionale Lazio con D.C.P. n.66 del 10/12/2009 pubblicata sul Burl S.O. n. 60 n. 11 del 20/03/2010 e ss.mm.ii.;

Visto il CRIA della Regione Emilia Romagna (CRIAER) adottato con determina dirigenziale del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/99;

Visto il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" con ss.mm.ii. in riferimento alla Gazzetta Ufficiale 11/08/2010 n. 186 s.o. 184, "nuovo testo unico" 128/2010 del 29/06/2010, che sostituiscono il D.P.R. n. 203/88;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n°59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 19.10.2011 n. 227:" Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

Viste le linee guida formalizzate con Decreto Presidenziale n. 82/2021.

Vista la L.241/90 con ss.mm.ii. sul procedimento amministrativo;

Vista la Determina G13447 del 5.11.2015, pubblicata sul BURL n. 92 del 17.11.2015, con la quale la Regione Lazio ha approvato la modulistica per richiedere l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013;

Premesso che da una ricostruzione storica sugli atti custoditi in Provincia si evince che:

- a) il SUAP del Comune di Nepi con PEC acquisita agli atti della Provincia di Viterbo con prot. n. 8683 del 21/03/2022 e con prot. n. 8687 del 21/03/2022 l'istanza di AUA relativamente al comparto emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 8, comma 4 o comma 6, Legge 447/1995 al comparto previsione di impatto acustico e ai sensi degli Artt. 214 e 216 D.Lgs 152/2006 al comparto comunicazione in materia di rifiuti non pericolosi per l'impianto di gestione rifiuti non pericolosi della Ditta **GSV Ambiente srl** con stabilimento in via degli imprenditori frazione di Settevene Comune di Nepi";
- b) con PEC prot. 27801 del 02/09/2022 la Provincia di Viterbo per il tramite del SUAP del comune di Nepi ha chiesto alla Ditta in oggetto di trasmettere la documentazione integrativa al fine di poter convocare opportuna conferenza di servizi per l'adozione dell'AUA relativamente al comparto emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs.152/06 con ss.mm.ii. ed al comparto comunicazione in materia di rifiuti non pericolosi ai sensi degli Artt. 214 e 216 D.Lgs 152/2006;
- c) il SUAP del Comune di Nepi con PEC acquisita agli atti della Provincia di Viterbo con Prot. n. 29592 del 19/09/2022 ha trasmesso le integrazioni prodotte dalla ditta a completamento e rettifica della documentazione inviata in fase di istanza;
- d) Visto che il SUAP del Comune di Nepi con PEC acquisita agli atti della Provincia di Viterbo con Prot n. 33528, 33529,33530 del 21/10/2022 ha trasmesso le ulteriori integrazioni, prodotte dalla ditta GSV;
- e) la Provincia di Viterbo con PEC prot. n. 34980 del 03/11/2022 ha convocato la conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.241/90 con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge medesima, per l'esame dell'istanza di AUA relativamente al comparto emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs.152/06 con ss.mm.ii. ed al comparto comunicazione in

materia di rifiuti non pericolosi ai sensi degli Artt. 214 e 216 D.Lgs 152/2006 della Ditta GSV Ambiente srl. con stabilimento in via degli imprenditori frazione di Settevene Comune di Nepi”;; Foglio 32 p.lla 626;

f) • alla data del 13/01/2023 agli atti della Provincia di Viterbo – Servizio Inquinamento Atmosferico, non risultano essere pervenuti altri pareri o determinazioni da parte delle Amministrazioni coinvolte nella suddetta Conferenza di Servizi;

g) con Determinazione DD RU n. 60 del 23-01-2023 si è concluso l’iter amministrativo della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell’art. 269 comma 2 del D.lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e art. 14 comma 2 e art. 14-bis della legge 7 Agosto 1990 n° 241, per l’adozione dell’AUA relativamente al comparto emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 comma 2 del D.lgs.152/06 con ss.mm.ii. ed al comparto comunicazione in materia di rifiuti non pericolosi ai sensi degli Artt. 214 e 216 D.lgs 152/2006 della Ditta **GSV Ambiente srl** con stabilimento in via degli imprenditori frazione di Settevene Comune di Nepi” per l’impianto di gestione rifiuti non pericolosi;

I terreni dove insiste l’impianto sono contraddistinti al Foglio 32 p.lla 626 e ricadono in zona classificata dal vigente P.R.G. del Comune di Nepi come ZONA D – ZONA INDUSTRIALE” – Sottosona D3 – Industriale Commerciale “Settevene” – Comprensorio D3-a con destinazione PRODUTTIVO-INDUSTRIALE.

Le aree e lo stabilimento dove è ubicato l’impianto sono nella disponibilità della Ditta GSV come da contratto di locazione registrato telematicamente presso l’Agenzia delle Entrate il 17/10/2022 al n. 007782-serie 3T e codice identificativo TJZ22T007782000QH con scadenza al 30/09/2028 e tacitamente rinnovabile a tutta la durata dell’autorizzazione.

;

COMPARTO RIFIUTI

Il ciclo di lavorazione:

L’attività si svolge su un’area coperta che presenta un’estensione di circa 1300 mq ed è individuata al N.C.E.U. al Foglio 32 p.lla 626.

L’impianto è costituito da:

- zona uffici (con servizi circa 65 mq): situata all’interno del capannone, vi si svolgerà l’attività amministrativa gestionale;
- zona RAEE (circa 62 mq): all’interno del capannone è stato delimitato uno spazio atto alla lavorazione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE);
- zone di stoccaggio rifiuti e MPS;
- zona di lavorazione rifiuti;

per un maggior dettaglio delle aree si rimanda alla tavola planimetrica allegata

Tutte le aree soggette alle operazioni di recupero e trattamento dei rifiuti saranno impermeabilizzate con pavimentazione in calcestruzzo ed avverranno esclusivamente all’interno del capannone.

ATTIVITA':

Conferimento dei rifiuti

I rifiuti, una volta giunti al centro di recupero, vengono sottoposti ad una prima fase di controllo qualità per verificarne l'ammissibilità all'impianto da un punto di vista sia normativo che tecnico. **Il controllo è attuato visivamente da un addetto.** Successivamente, se al controllo il rifiuto è considerato **ammissibile**, il materiale è pesato per verificare l'effettiva quantità conferita. Il peso verificato è quindi annotato sulla terza copia del formulario come quantità effettivamente accettata. Al termine della fase di controllo in accettazione, l'addetto produce la documentazione necessaria (obbligatoria e non) per l'ammissione del materiale a centro di recupero.

I rifiuti vengono quindi avviati al piazzale pavimentato di scarico del materiale in entrata

Messa in riserva (R13) e Attività di recupero

Successivamente, i rifiuti ammessi al centro sono stoccati divisi per tipologia nelle aree previste, all'interno dell'area di scarico dei rifiuti in entrata, questi verranno prelevati dal mezzo tramite le benna a polipo installata su carrelli motorizzati. Da tale area/ settore ove vengono effettuate le attività di recupero di cui all'allegato "C" al Decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero:- "R13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12";

Tutti i rifiuti recuperabili, per i quali è prevista una lavorazione, subiscono un trattamento in tempi piuttosto rapidi, in modo da consentire il conferimento alle ditte riutilizzatrici nel più breve tempo possibile, ovviamente in modo compatibile con le esigenze di mercato.

In tal modo le aree di deposito e lavorazione sono messe a disposizione per l'ammasso di altri rifiuti, conferendo all'impianto maggiori possibilità di lavorazione.

Tutti gli eventuali scarti residuali dal trattamento vengono avviati alla operazione di smaltimento prevista dall'allegato " C" al Decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni

Macchinari e attrezzature

la messa in riserva e la lavorazione dei rifiuti recuperabili l'impianto dispone delle seguenti attrezzature:

1. Carrello Semovente attrezzato con benna a forche;
2. Caricatore Ragno;
3. Bilancia di precisione;
4. Pressa mod. Mac Presse 105;
5. Trituratore mod. Inventhor Type 9;
6. Misuratore di radioattività portatile;
7. Pesa basculante;
8. Nastro trasportatore;
9. Attrezzatura varia e minuta di officina; -

TIPOLOGIA DI RIFIUTO IN RELAZIONE ALLA OPERAZIONE DI RECUPERO DICHIARATA

I rifiuti non pericolosi di seguito elencati di cui all'Allegato I, Suballegato I, al D.M. 5 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, relativamente alle tipologie indicate con i rispettivi codici CER ed i relativi quantitativi annui.

RIFIUTI DI CARTA, CARTONE, E PRODOTTI DI CARTA

1.1 Tipologia: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi [150101] [150105] [150106] [200101]

1.1.1 Provenienza: attività produttive; raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio.

1.1.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti, costituiti da: cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme Uni-En 643.

1.1.3 b) Attività di recupero messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]: impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, carta e cartoni collati, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, pergamena vegetale e pergamino nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale; carta carbone, formaldeide non superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso; PCB + PCT

2. RIFIUTI DI VETRO IN FORMA NON DISPERSIBILE

2.1 Tipologia: imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro [170202] [200102] [150107] [191205] [160120].

2.1.1 Provenienza: raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali commerciali e di servizi; autodemolizione autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

2.1.2 Caratteristiche del rifiuto: vetro di scarto con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 e successive modifiche e integrazioni; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

2.1.3 Attività di recupero b) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria vetraria mediante cernita manuale,

3. RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA NON DISPERDIBILE

3.1 Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [160117] [150104] [170405] [190118] [190102] [200140] [191202]

3.1.1 Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio, raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.

3.1.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT<25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc., <5% in peso, oli <10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230.

3.1.3 c) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

oli e grassi <0,1% in peso

PCB e PCT <25 ppb,

Inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale solventi organici

<0,1% in peso;

polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;

non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

3.2 Tipologia: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [150104] [200140] [191203] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [191002] [170407]

3.2.1 Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione

3.2.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in peso, oli <10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

3.2.3 c) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

oli e grassi <2% in peso

PCB e PCT <25 ppb,

inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale solventi organici <0,1%

in peso polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;

non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

5. ALTRI RIFIUTI CONTENENTI METALLI

5.16 Tipologia: apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi [160214] [160216] [200136] [110206].

5.16.1 Provenienza: industria componenti elettrici ed elettronici; costruzione, installazione e riparazione apparecchiature elettriche, elettrotecniche ed elettroniche; attività industriali, commerciali e di servizio.

5.16.2 Caratteristiche del rifiuto: oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici, costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana e metalli assiemati, alcuni con riporto di metalli preziosi.

5.16.3 Attività di recupero: disassemblaggio per separazione dei componenti riutilizzabili [R4]

5.19 Tipologia: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC [160216] [160214] [200136].

5.19.1 Provenienza: raccolta differenziata, centri di raccolta, attività industriali, commerciali e di servizi.

5.19.2 Caratteristiche del rifiuto: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari destinati a dismissione, con esclusione dei trasformatori contenenti oli contaminati da PCB e PCT.

5.19.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti [R13] con asportazione di eventuali batterie e pile;

6. RIFIUTI DI PLASTICHE

6.1 Tipologia: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici [150102] [170203] [200139] [191204].

6.1.1 Provenienza: raccolte differenziate, selezione da R.S.U. o R.A.; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione.

6.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura.

6.1.3 Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee

8. RIFIUTI DERIVATI DA OPERAZIONI DI CONCIATURA E DALL'UTILIZZO DEL CUIOIO E RIFIUTI TESSILI

8.4 Tipologia: rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali [160122] [200110] [200111]

8.4.1 Provenienza: industria della produzione, lavorazione ed utilizzo delle fibre tessili naturali, sintetiche e artificiali; industria della confezione, industria del mobile, industria automobilistica; industria dei rivestimenti e della pavimentazione tessile.

8.4.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di lino, cotone, lana e altre fibre naturali, artificiali e sintetiche

8.4.3 Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria tessile

8.9 Tipologia: indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo [200110] [200111] [191208].

8.9.1 Provenienza: cicli di post-consumo.

8.9.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale costituito da indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati di lino, cotone, lana, altre fibre naturali artificiali e sintetiche, non impregnati da oli, morchie, non contenenti materiali impropri.

8.9.3 Attività di recupero: b) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria tessile

9 RIFIUTI DI LEGNO E SUGHERO

9.1 Tipologia: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [150103] [170201] [200138] [191207] [200301].

9.1.1 Provenienza: industria edile e raccolta differenziata, attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio; attività di demolizioni.

9.1.2 Caratteristiche del rifiuto: legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenze di polveri di natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli (compensati listellari, di fibra, di particelle ecc.) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura.

9.1.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti di legno [R13] con lavaggio eventuale, cernita, adeguamento volumetrico o cippatura per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero [R3]: a) recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria [R3]; b) recupero nell'industria cartaria [R3]; c) recupero nell'industria del pannello di legno [R3];

CARATTERISTICHE MATERIE PRIME E/O DEI PRODOTTI OTTENUTI

Per le specifiche tecniche della produzione delle MPS si rimanda alla relazione tecnica e al sistema di gestione adottato dalla ditta

Le caratteristiche merceologiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti dalle operazioni [R3] e [R4] sono da considerarsi conformi alle varie specifiche, e dettagliate puntualmente nelle schede tecniche dedicate ad ogni singolo punto e/o CER.

RIEPILOGO QUANTITATIVI DA AUTORIZZARE

TIPOLOGI A	EER	Descrizione	ATTIVITA' DI RECUPERO quantità	MESSA IN RISERVA quantità ton/a

			ton/a	
1.1	[150101] [150105] [150106] [200101]	Rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi	R3 2110	5000
2.1	[170202] [200102] [150107] [191205] [160120]	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro		650
3.1	[160117] [150104] [170405] [190118] [190102] [200140] [191202]	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R4 150	3.000
3.2	[150104] [200140] [191203] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [191002] [170407]	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R4 150	1.500
5.16	[160214] [160216] [200136] [110206]	apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	R4 199	
5.19	[160216] [160214] [200136].	apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive all'ozono atmosferico		1.500
6.1	[150102] [170203] [200139] [191204].	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica		2.392
8.4	[160122] [200110] [200111]	rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali		999
8.9	[200110] [200111] [191208]	indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post consumo		500
9.1	[150103] [170201] [200138] [191207] [200301].	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno		5.000
TOTALE			2.609	20.541

QUANTITATIVO MASSIMO DI RIFIUTI MESSI IN RISERVA, ESPRESSO IN TONNELLATE, RIFERITA ALLA CAPACITA' MASSIMA DI STOCCAGGIO DELL'IMPIANTO.

TIPOLOGIA	Descrizione	CAPACITA' MASSIMA DI STOCCAGGIO ton
1.1	Rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi	100

	poliaccoppiati anche di imballaggi	
2.1	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	10
3.1	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	90
3.2	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	10
5.16	apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	10
5.19	apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive all'ozono atmosferico	5
6.1	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica	20
8.4	rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali	10
8.9	indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post consumo	10
9.1	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	50
	TOTALE	315

Rifiuti autoprodotti dalla società e non derivanti dal processo di trattamento rifiuti da gestirsi in deposito temporaneo

- Rifiuti derivanti da attività di manutenzione dell'impianto

COMPARTO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Risulta che le suddette fasi di lavorazione determinano le seguenti emissioni in atmosfera:

E1: ASPIRAZIONI PRESSA E TRITURATORE

Gli inquinanti emessi come descritto nel quadro riassuntivo delle emissioni (Q. Riass. emiss.- Allegato A (composto, di 1 pagina) nei vari punti di emissione sono:

E1= (aspirazioni pressa e trituttore) – Emissione convogliata

sistema di abbattimento previsto: maniche filtranti in tubolare agugliato poliestere ad alta filtrazione; inquinanti emessi: polveri e metalli provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico/scarico o stoccaggio di materiali polverulenti;

CRIA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA (CRIAER).

4.12 SETTORE SERVIZI

I criteri di seguito riportati si applicano agli impianti produttivi il cui esercizio è riconducibile alle attività individuate nella classificazione riportata nell'allegato 1) alla presente deliberazione con:

R.OO IMPIANTI DI SERVIZIO

Le emissioni delle diverse fasi produttive possono essere autorizzate se sono rispettate le seguenti condizioni:

4.12.1 - CARICO, SCARICO, CONSERVAZIONE E MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI VARI IN FORMA DI MATERIALE PARTICELLARE

a) I gas polverulenti che si generano in queste fasi produttive devono essere captati, prima dello scarico in atmosfera, e convogliati ad un impianto di filtrazione a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
------------	---

Materiale particellare	20
------------------------	----

c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

- M.U. 494 per la determinazione del materiale particellare

d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

Il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

e) Il limite di emissione per il materiale particellare si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);

f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);

g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

4.12.3 - SELEZIONE, VAGLIATURA, FRANTUMAZIONE, MACINAZIONE DI RIFIUTI IN GENERE

- a) Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare e delle sostanze odorigene aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	20

- c) Per il controllo del rispetto del limite di emissione devono essere usati i metodi U.N.I.CHIM.:

- M.U. 494 per la determinazione del materiale
particellare

- d) La durata dei campionamenti deve essere pari a:

- 60 minuti per la misura del materiale particellare

Il volume di areiforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a:

- 0,5 m³ per la misura del materiale particellare

- e) Il limite di emissione per il materiale particellare si intende rispettato quando risulta ad esso inferiore:

- il valore di analisi di n. 1 campione prelevato secondo le modalità indicate ai precedenti punti c) e d);

- f) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti c), d) ed e);

- g) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

- h) In mancanza di metodi affidabili per la valutazione delle emissioni di sostanze odorigene i Comitati Tecnici Provinciali e Circondariali di cui all'art. 9) della L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7) e 15) del D.P.R. 24 maggio

1988, n. 203, devono prescrivere, l'installazione di adeguate strumentazioni di controllo in continuo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento;

Fanno parte integrante della presente Determinazione la Planimetria con indicati i punti di emissione in atmosfera (Allegato B) ed il QRE (Quadro riassuntivo delle emissioni -Allegato A) con i rispettivi limiti autonormanti proposti dalla Società.

COMPARTO SCARICO DI ACQUE REFLUE

L'attività non produce scarichi di acque reflue industriali per quanto dichiarato tutte le lavorazioni e lo stoccaggio dei rifiuti avvengono esclusivamente all'interno del capannone.

Viste le linee guida formalizzate con Decreto Presidenziale n. 82 del 18-5-21

Tenuto conto il SUAP del Comune di Nepi con PEC acquisita agli atti della Provincia di Viterbo con prot. n. 8683 del 21/03/2022 e con prot. n. 8687 del 21/03/2022 l'istanza di AUA relativamente al comparto emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 8, comma 4 o comma 6, Legge 447/1995 al comparto previsione di impatto acustico e ai sensi degli Artt. 214 e 216 D.Lgs 152/2006 al comparto comunicazione in materia di rifiuti non pericolosi per l'impianto di gestione rifiuti non pericolosi della Ditta **GSV Ambiente srl** con stabilimento in via degli imprenditori frazione di Settevene Comune di Nepi;

Tenuto conto della DD RU n. 60 del 23-01-2023 con la quale si chiudono i lavori della conferenza dei servizi ai sensi della L.241/90 con ss.mm.ii.,

Preso atto, inoltre, che con pagamento, ricevuta bollettino postale N. 207755090002707743 del 18/03/2022 la Società ha ottemperato agli oneri istruttori per le emissioni in atmosfera nella misura di 350,00 €.

VISTE le risultanze dell'istruttoria effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Ing Antonello Riccardi (prot. 8815 del 10-3-23);

In esercizio delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa per costituirne parte integrante e sostanziale:

DI AUTORIZZARE, l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 59/13) alla ditta **GSV Ambiente srl** per l'impianto di gestione rifiuti non pericolosi" in via degli imprenditori frazione di Settevene Comune di Nepi (VT), per:

- comparto emissioni ai sensi dell'art.269 comma 2 del D.Lgs. 152/06 con ss.mm.ii;
- comparto comunicazione in materia di rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 D.lgs 152/06 con ss.mm.ii;

DI PRESCRIVERE alla ditta **GSV Ambiente srl** il rispetto dei seguenti obblighi di legge e prescrizioni per le emissioni in atmosfera:

- B1. QRE conforme all'allegato A al presente atto;
- B2. Tempo previsto per la messa a regime degli impianti in relazione ai punti di emissione E1: immediato;
- B3. Provvedere alla manutenzione delle apparecchiature di abbattimento nei modi e nei tempi sotto riportati, e comunque in modo tale da assicurare l'efficienza delle apparecchiature stesse:

Punto di emissione E1:

- filtro a tessuto:

- verifica tenuta e stato di usura del materiale filtrante: ogni 30 giorni;
- pulizia e/o controllo per sostituzione del materiale filtrante: ogni 6 mesi;

B4. I camini per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere identificati, conformemente a quanto adottato nella presente autorizzazione, mediante marcatura visibile di colore contrastante;

B5. dovrà essere garantita l'accessibilità alle prese di misura e di campionamento degli effluenti in modo tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione garantendo il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;

B6. Le misure da effettuarsi annualmente nel punto E1 Triturazione rifiuti non pericolosi sono:

portata totale (Nm³/h) e temperatura (°C);
concentrazione (mg/ Nm³) e flusso di massa (g/h) del materiale particellare e metalli;

Per gli adempimenti di cui al suddetto comma 6 dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, la Ditta deve effettuare, in due giorni non consecutivi nei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime; il campionamento delle emissioni per la determinazione di tutti i parametri di cui sopra è richiesta la verifica;

B7. Le metodiche di analisi per i singoli parametri da analizzare, relativamente ai punti di emissione oggetto della modifica sostanziale, sono le seguenti:

Polveri totali UNI EN 13284;
Metalli UNI EN 14385;

B8. dovranno essere mantenute a dimora e in vegetazione le alberature perimetrali al fine di limitare la diffusione delle polveri;

B9. che qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento deve comportare la fermata delle operazioni che danno luogo alle emissioni relative. Le operazioni possono essere riattivate solo dopo la rimessa in esercizio dei sistemi di abbattimento posti a presidio delle emissioni;

B10. Per i punti di emissione presenti nello stabilimento dovranno essere messe in atto le procedure di messa in esercizio in conformità al comma 6, art. 269 del D.Lgs. 152/06, secondo quanto indicato nei punti successivi:

- Il gestore dello stabilimento ha 60 giorni di tempo dalla data di efficacia dell'autorizzazione per effettuare la messa in esercizio dell'impianto.
- La data di messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata dal gestore dello stabilimento per iscritto, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, Arpa, Comune e ASL competenti per territorio.

B11. il gestore dello stabilimento deve conservare un apposito registro, con pagine numerate e firmate dallo stesso, in cui devono essere annotati le operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria, del sistema di abbattimento delle emissioni, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni del funzionamento dell'impianto produttivo. Tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento interessati alla manutenzione. Dovranno essere inoltre riportati i dati relativi ad interruzioni del normale funzionamento degli impianti di abbattimento.

B12. non devono essere modificate in aumento la quantità e la qualità delle emissioni dichiarate e riportate nell'allegato al presente atto;

B13. la mancata osservanza di quanto previsto nella normativa vigente in relazione alle emissioni in atmosfera di cui al D.lgs 152/06, D.P.R. n.59/13 ed alle prescrizioni contenute nel presente atto comporterà l'applicazione di quanto previsto all'art. 278 e 279 del predetto Decreto legislativo.

in relazione alla Parte IV del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 la società **GSV Ambiente srl** può effettuare le operazioni di recupero di rifiuti, in regime semplificato di cui agli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06, Parte IV ss.mm.ii con le seguenti prescrizioni:

- C1. La Società verrà iscritta al numero **VT 304** al registro delle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06 per le tipologie di rifiuto non pericoloso, i codici C.E.R., le operazioni di recupero e le quantità espresse in t/a indicate nella tabella allegata al presente atto e comunque riportata in premessa, nelle modalità di cui al certificato di iscrizione che verrà rilasciato in fase di accettazione delle garanzie finanziarie, nel rispetto delle norme tecniche al D.M.5/2/98, e degli ulteriori regolamenti che dovessero intervenire;
- C2. Nello svolgimento dell'attività la Società dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del D.M. 5.2.1998 richiamate per la gestione della tipologia di rifiuti riportati nella tabella in allegato;
- C3. Ogni eventuale modifica all'impianto tale da comportare variazioni sostanziali e non-sostanziali dovrà essere preventivamente autorizzata; pertanto, la Ditta dovrà presentare opportuna istanza al SUAP del Comune territorialmente competente.
- C4. Mantenere separata la gestione dei rifiuti in ingresso rispetto ai rifiuti prodotti dallo stabilimento, tutte le aree devono essere idoneamente identificate e fisicamente separate.
- C5. È fatto divieto di trattare, presso l'impianto, rifiuti classificati pericolosi ed utilizzare rifiuti provenienti da attività di bonifica dei siti contaminati;
- C6. Per quel che concerne la gestione dei RAEE la ditta nell'impianto è autorizzata ad effettuare unicamente operazioni di stoccaggio nell'ambito delle filiere di recupero (e residuali di smaltimento) in cui possono essere gestiti. I RAEE devono essere stoccati in aree specifiche in condizioni di sicurezza. Per i RAEE all'ingresso deve essere effettuato il controllo

radiometrico. La gestione dei RAEE (stoccaggio) deve avvenire in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.49/14, in particolare:

- a. la raccolta dei RAEE sarà effettuata adottando o prescrivendo di adottare criteri che garantiranno la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico;
- b. le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano compromettere le successive operazioni di recupero;
- c. per quanto riguarda le apparecchiature fuori uso contenenti CFC, HCFC, HFC durante le operazioni di carico/scarico, al fine di evitare rotture dei circuiti di raffreddamento e conseguente rilascio di tali composti, le apparecchiature saranno trasportate in posizione verticale senza appoggiarle sul lato dove alloggia il circuito;
- d. sui recipienti dovrà essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato;
- e. la movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature dovranno avvenire in modo da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
- f. nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse dovranno essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature.

Nell'ambito della gestione RAEE non sono autorizzate operazioni di messa in sicurezza o recupero oltre il mero stoccaggio

- C7. La società è tenuta a versare, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto annuale di cui all'art. 214, comma 6 del D.lgs. 152/06 secondo quanto disposto dal D.M. 21/07/1998, n. 350 dandone riscontro, entro i successivi 10 giorni, alla Provincia di Viterbo Unità di progetto Tutela del territorio Servizio Gestione Rifiuti tramite PEC all'indirizzo provinciavt@legalmail.it. Il mancato pagamento dei diritti di iscrizione comporterà la perdita dei requisiti per l'esercizio delle attività e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
- C8. La Società è tenuta a prestare idonee garanzie finanziarie prima dell'inizio dell'attività di gestione rifiuti ed entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP, la società dovrà trasmettere la garanzia finanziaria di cui alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 755/08 modificata ed integrata dalla DGR n. 239/2009, al fine di assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente, il cui importo dovrà essere calcolato secondo le modalità stabilite nell'Allegato A del Documento Tecnico della DGR n. 239/09; **a tal fine dovrà essere indicato lo stoccaggio massimo istantaneo presso lo stabilimento.** Ai sensi dell'art. 7 punto 7.1 del Documento Tecnico allegato alla DGR n. 239/09, così come modificato dalla DGR 610/15, la garanzia finanziaria dovrà essere estesa per un arco temporale pari a quello di durata dell'AUA maggiorato di due anni. La garanzia può essere prestata secondo piani decennali maggiorati di due anni rinnovabili almeno 90 giorni prima della scadenza della garanzia stessa. La mancata presentazione delle garanzie finanziarie e/o del loro rinnovo secondo la tempistica sopra indicata comporta la perdita dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente
- C9. Soggetto intestatario ed accettazione della garanzia finanziaria:

La polizza fidejussoria di cui alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 755/08 così come modificata ed integrata dalla DGR n. 239/2009 e dalla DGR n. 610/15 dovrà essere prestata a favore della Provincia di Viterbo, Codice Fiscale 80005570561.

Si avverte che le garanzie finanziarie, il loro rinnovo e/o la loro estensione, dovranno essere acquisite, in originale cartaceo e/o in formato elettronico firmate digitalmente, dalla Provincia di Viterbo che ha emanato il presente atto, e dalla stessa formalmente accettate.

G. DI PRESCRIVERE alla società le seguenti condizioni di carattere generale:

- G1. Il presente provvedimento e relativi allegati devono sempre essere custoditi in originale in formato elettronico, presso l'impianto, congiuntamente alla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente in materia.
- G2. Ai fini del rinnovo del presente atto, il titolare dello stesso, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'Autorità Competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/13.
- G3. Qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata all'istanza ovvero, in caso di modifiche dell'attività o degli impianti, devono essere preventivamente comunicate per iscritto dal Gestore all'Autorità competente tramite il SUAP che ne informerà, per la valutazione di competenza circa la sostanzialità o meno della modifica, l'Ufficio competente all'adozione dell'A.U.A. È fatto salvo quanto indicato dall'Autorità competente ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 59/13;
- G4. La richiesta di voltura del titolo autorizzativo dovrà essere inoltrata allo sportello SUAP che ha emanato il provvedimento di rilascio dell'AUA. È competenza del SUAP rilasciare il rispettivo provvedimento di voltura della titolarità dello stesso, previa comunicazione alla scrivente Amministrazione ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo elettronico.
- G5. il presente atto è rilasciato esclusivamente per quanto di competenza, in attuazione delle normative riportate in premessa, fatti salvi i diritti dei terzi;
- G6. la cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Viterbo ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.

DI TRASMETTERE il presente atto al SUAP competente, al fine del rilascio dell'AUA ai sensi del comma 7 dell'art. 4 del DPR 59/13;

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/13 **ha durata di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo emanato dal SUAP competente**, che dovrà dare immediata comunicazione alla Provincia dell'avvenuto rilascio del titolo Ambientale da parte del SUAP competente.

L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione, da parte del Servizio/Ente competente, delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La ditta **GSV Ambiente srl** è tenuta al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale e quanto altro disposto dalla vigente normativa e non espressamente indicato nel presente atto e relativi allegati.

Sono fatti salvi tutti i diritti di terzi. Il richiedente è tenuto ad ottenere ulteriori pareri o autorizzazioni eventualmente previsti dalle leggi vigenti.

L'ARPA Lazio è incaricata a provvedere agli accertamenti previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., sono fatti salvi specifici e motivati interventi integrativi o restrittivi da parte delle Autorità Sanitarie.

La Provincia di Viterbo si riserva di modificare il presente atto ove ne ricorrano i presupposti, in relazione a:

- a. l'evoluzione della migliore tecnologia disponibile
- b. la situazione ambientale
- c. l'adeguamento alle norme di settore

La Provincia di Viterbo si riserva di revocare la presente autorizzazione ai sensi del DLgs. 152/06:

- a. su espressa e motivata richiesta del Comune territorialmente competente, della ASL Servizio Igiene Pubblica e dell'ARPA Lazio;
- b. qualora la Società non rispetti le prescrizioni presenti all'interno dell'atto autorizzativo e/o norme di legge.

Il presente atto è stato rilasciato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa prodotta dal richiedente in sede di istanza e successive modifiche ed integrazioni. Laddove i fatti rappresentati nella suddetta documentazione fossero non conformi al vero, non è addebitabile alla Provincia di Viterbo alcuna responsabilità circa eventuali danni ambientali o illeciti derivanti da tali mendaci dichiarazioni.

DI DARE ATTO che:

- a. la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo online dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs.33/2013;
- b. è stata assolta l'imposta di bollo;
- c. la Società ha corrisposto la somma di Euro 350,00 quali oneri istruttori previsti con D.P. n. 82/2021;
- d. le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi;
- e. ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Lazio o al Capo dello Stato rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP territorialmente competente.

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 del D.Lgs 267/2000.

Viterbo, 10-03-2023

**IL DIRIGENTE
FRANCESCA MANILI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

PROVINCIA DI VITERBO
Protocollo Partenza N. 9261/2023 del 14-03-2023
Doc. Principale - Class. 9.12 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente